



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti di Area Vasta

Settore SATAS

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI
UN MUTUO PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA
PER UN CAPITALE DI EURO 2.200.000,00**

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARA	3
ARTICOLO 2 – EROGAZIONE DEL MUTUO	3
ARTICOLO 3 – PRE-AMMORTAMENTO	3
ARTICOLO 4 – PIANO DI AMMORTAMENTO	3
ARTICOLO 5 – VERSAMENTO RATE	4
ARTICOLO 6 – TASSO DI INTERESSE NOMINALE.....	4
ARTICOLO 7 – GARANZIE E PAGAMENTO DEL PRESTITO	4
ARTICOLO 8 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO	5
ARTICOLO 9 – STIPULAZIONE CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 10 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONI	5
ARTICOLO 11 – ONERI E SPESE.....	5
ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	6
ARTICOLO 13 – CLAUSOLA FINALE	6

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARA

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento di un servizio finanziario relativo alla contrazione di un mutuo chirografario di Euro 2.200.000,00 per l'Azienda Usl di Bologna, con piano di ammortamento decennale a tasso variabile, per la copertura finanziaria del costo dei servizi di ingegneria e architettura (progettazione e verifica preventiva) del nuovo Polo Materno Pediatrico dell'Ospedale Maggiore di Bologna nelle more della sottoscrizione dell'Accordo di Programma (AdP) VI fase per il settore degli investimenti sanitari ai sensi dell'art. 20 della L.67/88, previsto nel Piano degli investimenti aziendale 2023-2025 codice 2023/29 (intervento n. APE 13 CUP E35F19003810003).

Detto finanziamento è regolato dall'art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo n. 385/1993), dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

Autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con deliberazione n. 2188 del 18/12/2023.

ARTICOLO 2 – EROGAZIONE DEL MUTUO

Il mutuo dovrà essere erogato per l'intero in un'unica soluzione, mediante versamento sul conto di Tesoreria dell'Azienda Usl di Bologna, attualmente intrattenuto con Intesa Sanpaolo S.p.A., a fronte di apposita richiesta e perfezionate le garanzie di cui all'art. 7.

Il mutuo sarà ammortizzato in 10 (dieci) anni, con pagamento di venti rate semestrali posticipate con decorrenza dal 01/01 (primo gennaio) o dal 01/07 (primo luglio) successivo alla data di erogazione, con scadenza, rispettivamente, al 30/06 (trenta giugno) e al 31/12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

ARTICOLO 3 – PRE-AMMORTAMENTO

L'Azienda Usl di Bologna potrà ottenere l'erogazione della somma, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, a fronte di apposita domanda di utilizzo, a firma del Legale Rappresentante dell'Azienda.

Nell'ipotesi di erogazione prima della data di inizio dell'ammortamento, l'Azienda Usl di Bologna corrisponderà gli interessi di pre-ammortamento dalla data di erogazione (esclusa) fino al giorno (incluso) immediatamente precedente la data di inizio ammortamento, nella stessa misura fissata per il periodo di ammortamento.

ARTICOLO 4 – PIANO DI AMMORTAMENTO

Al termine del periodo del pre-ammortamento del mutuo ovvero ad ogni eventuale variazione del tasso applicato allo stesso, l'Istituto bancario avrà l'obbligo di fornire e aggiornare il piano di ammortamento del mutuo aggiudicato, con l'indicazione dei seguenti parametri:

- tasso di interesse applicato per il calcolo della rata;
- importo della rata di ammortamento semestrale suddiviso, per ciascuna delle scadenze previste, in quota capitale e quota interessi;
- debito residuo dopo il pagamento di ciascuna rata.

ARTICOLO 5 – VERSAMENTO RATE

Ciascuna rata semestrale è composta dalla somma di una quota capitale e di una quota di interessi sul capitale residuo: si assume che la quota capitale sia progressivamente crescente con il pagamento delle rate.

La somma mutuata verrà rimborsata pagando, senza interruzione, presso le casse dell'Istituto bancario, numero 20 (venti) rate semestrali posticipate, decorrenti il 01/01 (primo gennaio) e il 01/07 (primo luglio) successivo alla data di erogazione e così, successivamente, di sei mesi in sei mesi tutte le altre, comprensive sia delle quote di capitale indicate nel piano di ammortamento nonché delle quote di interesse sul capitale residuo, calcolate al tasso risultante dal parametro indicato all'articolo 6.

ARTICOLO 6 – TASSO DI INTERESSE NOMINALE

Il tasso di interesse nominale, variabile semestralmente, è dato dal tasso **EURIBOR a sei mesi** (base calcolo: giorni effettivi/360) oltre allo **SPREAD** derivante dall'offerta di gara, espresso con tre decimali.

Lo spread offerto è unico e invariabile per tutta la durata del mutuo. Lo stesso spread è comprensivo di tutte le spese di istruttoria, degli onorari, delle commissioni, dell'imposta di registro ed ogni altro tipo di remunerazione, comunque denominata.

Il tasso EURIBOR di riferimento è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi (1 gennaio e 1 luglio di ogni anno).

Il tasso di interesse, come sopra definito, verrà applicato per il periodo di ammortamento e sulle somme erogate nel periodo di pre-ammortamento (periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di decorrenza dell'ammortamento).

Il suddetto tasso, applicabile in misura semestrale, sarà rideterminato in via automatica a ogni scadenza semestrale, in relazione all'andamento del parametro Euribor maggiorato dello spread.

ARTICOLO 7 – GARANZIE E PAGAMENTO DEL PRESTITO

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente capitolato, l'Azienda UsI di Bologna si impegna:

- a stanziare ogni anno, in bilancio, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relative al finanziamento;
- ad emettere apposito atto di delega, con il quale l'Azienda delega il proprio tesoriere a pagare irrevocabilmente le rate del mutuo nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, a valere sulle entrate proprie e, se necessario, sulla quota disponibile dell'anticipazione di tesoreria, effettuando per tempo i necessari accantonamenti e con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Azienda UsI di Bologna dovrà far assumere all'eventuale nuovo Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto, notificando al medesimo l'atto di delega di cui al presente articolo e provvedendo a che lo stesso venga accettato dal Tesoriere, con le modalità di cui al presente articolo.

ARTICOLO 8 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO

L'Azienda Usl di Bologna potrà estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il mutuo con preavviso mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata che la banca mutuante dovrà ricevere almeno 30 giorni prima della scadenza del semestre.

La facoltà di estinzione anticipata del mutuo potrà essere esercitata durante tutto il periodo di ammortamento.

Resta inteso che l'Azienda, nel caso di finanziamento a tasso variabile, avrà l'obbligo di corrispondere un importo coincidente alla quota capitale residua (o quota parte di essa in caso di estinzione parziale), contenuta nelle rate di ammortamento per le quali vi è stata l'estinzione anticipata, senza alcun onere aggiuntivo ulteriore a proprio carico.

In conseguenza all'estinzione anticipata (parziale o totale) del mutuo, l'Istituto bancario mutuante dovrà impegnarsi alla liberazione delle entrate proprie, concesse in delegazione, nella misura del capitale rimborsato.

Qualora l'Azienda Usl di Bologna intenda dar corso all'estinzione anticipata, totale o parziale del mutuo, la stessa potrà aver luogo decorsi 18 mesi dall'inizio dell'ammortamento ed in corrispondenza della scadenza di ciascun semestre.

ARTICOLO 9 – STIPULAZIONE CONTRATTO

In esito all'espletamento della procedura di gara sarà stipulato apposito atto notarile tra l'Azienda Usl di Bologna e l'Istituto bancario mutuante aggiudicatario.

L'Azienda dovrà produrre all'Istituto bancario mutuante, entro il termine massimo di 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l'atto di delega debitamente notificato al proprio Tesoriere.

Qualora non si proceda alla stipula del contratto, l'Istituto aggiudicatario ha facoltà di recedere dagli obblighi di cui al presente capitolato, senza che possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

L'Azienda si riserva la facoltà di differire o non dar corso alla stipulazione del contratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tali casi nessun danno a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dall'Istituto, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c..

ARTICOLO 10 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONI

Il mancato pagamento delle somme dovute all'Istituto bancario mutuante, così come qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente contratto, comporta l'obbligo di corresponsione, oltre che delle somme insolute, degli interessi di mora nella misura del tasso regolante il mutuo.

Trascorsi 30 giorni dalla data della inadempienza, l'Istituto bancario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c..

La risoluzione del contratto verrà comunicata con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

ARTICOLO 11 – ONERI E SPESE

Il contratto, soggetto al regime fiscale di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed all'esenzione di cui all'art. 19 comma 2 lettera b) dello stesso D.P.R., è redatto in carta libera

e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa; sempre gratuitamente, va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente. La sottoscrizione del contratto avverrà in forma elettronica. Gli oneri notarili, le spese relative all'istruttoria e qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo così come le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese quelle contrattuali, sono a carico della banca mutuante.

ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.

ARTICOLO 13 – CLAUSOLA FINALE

Per ogni altra norma non espressamente richiamata o contenuta nel presente capitolato d'oneri, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

**Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)**